



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 01/03/2015, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente al 29/05/2019, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati, per un importo totale di € 5.337,50.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, premesso di aver riconosciuto al cliente l'importo di € 340,00 (somma corrisposta tramite assegno circolare spedito il 13/11/2019), precisa preliminarmente che in data 02/02/2015 il cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate mensili; che il prestito è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 52; che in tale occasione ha già provveduto a rifondere ampiamente al cliente tutti gli oneri commissionali non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento; che nessuna spesa è stata sostenuta dal cliente con riferimento ai premi assicurativi. In via pregiudiziale, afferma che l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 espressa dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'articolo in parola "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*", non può trovare applicazione nell'ordinamento italiano per le seguenti ragioni: a) l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 è stato già



trasposto dal legislatore italiano nella normativa interna con l'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB, per cui non ci troviamo in un'ipotesi di mancata trasposizione della Direttiva all'interno del diritto nazionale, che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria e dell'interpretazione che della medesima è fatta con la sentenza della Corte di Giustizia summenzionata; b) in forza dell'articolo 125-sexies del TUB le sole voci di costo che compongono il "costo totale del credito" che devono essere restituite al cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento sono costituite dagli oneri a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e non già quelle costituite dagli oneri "fissi" (c.d. *up-front*), che non dipendono dalla durata del rapporto; c) infine, "la Direttiva 2008/48/CE, anche per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale"): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125-sexies del TUB". Nel merito, sottolinea come il contratto spieghi in maniera precisa l'attività cui è riferita ogni spesa applicata al prestito e che anche la disposizione relativa all'estinzione anticipata chiarisce quali costi siano oggetto di rimborso; che in sede di conteggio estintivo ha effettuato un rimborso che eccede quanto sarebbe stato da restituire in base al criterio *pro rata temporis* per complessivi € 2.350,76, per le commissioni gestione pratica, per le commissioni intermediario gestione pratica, per le commissioni per gestione interna rischio credito. Tutto ciò esposto, chiede, in via preliminare, di "1. escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019; 2. Applicare il disposto di cui all'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario. In via principale: 1) respingere il Ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, poiché i costi sono già stati restituiti al Cliente. In via subordinata: 1) Respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up-front, che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società".

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nell'ordinamento italiano dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. Con il primo rilievo, si afferma che essendo l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 già stato trasposto dal legislatore italiano nella normativa interna con l'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB, non è consentita l'applicazione diretta della norma comunitaria e dell'interpretazione che della medesima è stata fatta dalla Corte di Giustizia nella sentenza summenzionata. In proposito, se è indubitabile, come correttamente si sostiene, che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 sexies TUB, non può invece accogliersi la seconda deduzione in ordine all'inapplicabilità nella specie della sentenza "Lexitor". E', infatti, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica



la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, *“che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”*. In altri termini, prosegue il Collegio, *“sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”*.

Accertato che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia si applica anche al caso di specie, vengono correlativamente a cadere le ulteriori contestazioni avanzate dalla parte resistente, la quale fonda le sue tesi su una interpretazione delle disposizioni normative ormai superata dalla nuova lettura offerta dalla menzionata decisione della CGUE, sulla quale è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la citata pronuncia n. 26525/2019. In tale ottica, considerato che ai fini del rimborso devono essere presi in considerazione anche i costi *up-front*, risulta priva di pregio l'obiezione per la quale la disciplina italiana di attuazione della Direttiva 2008/48/CE non lascia margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di limitare la rimborsabilità ai soli costi c.d. *“recurring”*, con la conseguenza che non sia possibile un'interpretazione *“comunitariamente”* orientata della norma interna, perché essa trova il limite nell'art. 125-sexies, comma 1 TUB. Analogamente infondata appare altresì la contestazione per cui la Direttive 2008/48/CE e la sentenza della Corte di Giustizia non possono trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. *“efficacia diretta orizzontale”*), posto che parte da presupposti in contrasto con tutto quanto sopra evidenziato in ordine alla rilevanza per il giudice nazionale delle decisioni assunte dalla CGUE.

Per giungere ad una decisione coerente con la sentenza interpretativa *“Lexitor”*, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2029, il



Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore*", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "*risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*", considerato che, da un lato, vi può essere "*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*", riducendo "*al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*"; e che, dall'altro, è "*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*". In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 26525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front*". "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*". "*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*". "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring*". "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring*".

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di "*favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela*" - ha voluto fornire il seguente "*punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*": "*Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del*



consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nel caso di specie, si rileva che il ricorrente ha chiesto il rimborso della parte non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi, per il complessivo importo di € 5.337,50, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “*per quantificare la quota di costi up front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione” del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.*

Da ciò consegue che nel caso di specie il criterio di rimborso debba essere misto: *pro rata temporis* (con percentuale di rimborso: 56,67%) per i costi *recurring* (commissioni intermediario convenuto per gestione pratica; commissione intermediario del credito per gestione pratica; commissioni intermediario convenuto per gestione interna rischio creditizio; spese di istruttoria); equitativo per i costi *up-front* (con percentuale di rimborso: 34,33%) (commissione intermediario convenuto; commissioni intermediario del credito). Tenuto conto dei rimborsi già effettuati (€ 990,76 per commissioni intermediario convenuto per gestione pratica; € 1.360,00 per commissioni intermediario convenuto gestione rischio creditizio), si conclude che la somma che l'intermediario è tenuto a rimborsare ammonta ad € 1.835,78.

L'intermediario ha dichiarato di aver rimborsato al cliente l'importo di € 340,00 (allega copia dell'assegno); non vi è peraltro prova dell'incasso né di alcun riscontro da parte della ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.835,78, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA